

A.L.DI
Associazione Lunigianese Disabili
Via F. Turati n. 166 - Pallerone (MS)

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2002, il giorno 25 del mese di Gennaio, alle ore 19,30 in Pallerone (MS) Via F.Turati n. 166 viene convocata un'assemblea per costituire una associazione senza fini di lucro avente lo scopo di assistere i disabili fisici e psichici e le loro famiglie .

Sono presenti i signori:

- BIAGI PATRIZIA, nata a Pontremoli (MS) il 19.01.1960 e ivi residente in Via R.Volpi, n. 6 - Professione: insegnante --- Codice fiscale BGI PRZ 60A59 G870S;
- CAPINERI ROBERTA nata a Villafranca L. (MS) il 13.01.1968 , residente in Bagnone (MS) Via Cartegni, n. 8 - Professione: Casalinga - Codice fiscale CPN RRT 68A53L946 P;
- DONATO MARIA GIOVANNA, nata a S. Miniato (PI) il 23.07.1965 e residente in Tresana (MS) Via Europa, 23/B, Fraz. Barbarasco - Professione: Casalinga
Codice Fiscale DNTMGV 65L63 I046R;
- GALLI VIDEA nata a Fivizzano (MS) il 30.06.1940 e ivi residente in Loc. Mommio Via Bompizzo n. 4 - Professione: Casalinga - Cod.fisc: GLLVDI40H70D629L
- LISI LOREDANA, nata a Genova il 02.05.1965, residente in Pontremoli (MS) Loc. Dozzano, Professione: Casalinga - Codice fiscale LSI LDN 65E42 D969F;
- MARIANI MARINA, nata a Pontremoli (MS) il 27.06.1962 ed ivi residente in Via R. Volpi n. 22 - Professione: Infermiera - Codice fiscale MRNMRN 62H67 G870W;
- MARIOTTI ZANI MARIA GABRIELLA, nata a Pontrenoli (MS) il 28.11.1956 e ivi residente in Via Larolo n. 3 - Professione: Impiegata - Cod.fisc: MRTMGB56S68G870K
- ROSSI ROBERTO, nato a La Spezia, il 10.10.1949, residente in Aulla, Fraz. Serricciolo, Via E. Fermi, 55, insegnante, Codice fiscale RSS RRT 49R10 E463G;

In tale assemblea i comparenti convengono quanto segue:

Art. 1

Viene costituita tra i suddetti una Associazione denominata " ALDI - Associazione Lunigianese Disabili con sede in Pallerone (MS) - Via Turati n. 166 .-

Art. 2

Scopo e durata dell'Associazione, nonché la sua organizzazione sono specificati nello Statuto che si allega alla presente scrittura, della quale fanno parte integrante e del quale tutti i comparenti sono a conoscenza;

Art. 3

Le cariche vengono così ripartite:

Presidente: Sig. ROSSI Roberto
Vice Presidente: Sig. DONATO Maria Giovanna
Segretario: Sig. MARIANI Marina
Consiglieri: Sigg. BIAGI PATRIZIA - CAPINERI ROBERTA - GALLI VIDEA
LISI LOREDANA - MARIOTTI ZANI MARIA GABRIELLA
che dureranno in carica DUE anni. Gli stessi accettano la carica loro conferita.

Art. 4

Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2002

Art. 5

La quota sociale, limitatamente al primo esercizio, viene stabilita in 16 Euro

Art. 6

Gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Art. 7

Il Presidente è incaricato di svolgere tutte le formalità, sia civili che fiscali previste dalla Legge.

FIRME

Galli Videa
Biagi Patrizia
Capineri Roberta
Loredana Lisi
Mariani Marina
Donato Maria Giovanna
Rossi Roberto

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO PRESSO UFFICIO DI AULLA

15 FEB. 2002

Al. N. 242 SERIE 3

IL CAPO ASEA
(Luciano P.)



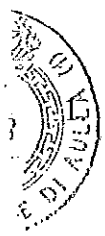
STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"A.L.DI. -Associazione Lunigianese Disabili"

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita con sede in Aulla (MS), località Pallerone, via Turati n. 166, l'organizzazione di volontariato denominata "A.L.DI. -Associazione Lunigianese Disabili" di seguito detta "organizzazione".
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 2 Finalità



L'organizzazione ha lo scopo di operare per la prevenzione dell'handicap, per il benessere e la tutela delle esigenze degli insufficienti psico-fisici; l'organizzazione associa, coordina e promuove l'interessamento al problema da parte della pubblica opinione, della ricerca scientifica, dei legislatori, degli operatori e delle istituzioni in genere. Essa provvede, inoltre, ad attuare progetti di intervento, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 3 Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare, senza riserve, lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 4
Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente

Art. 6
Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso, decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- approvare il programma di attività proposto;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 7 Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da nove membri. Esso può cooptare altri quattro membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
4. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
 - eleggere il presidente;
 - nominare il segretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Art. 8 Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno, a maggioranza dei voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
3. Il presidente rappresenta l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato:
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione. Le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9 Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
 - predispone la schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del comitato.

Art. 10 Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 11 Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12
Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

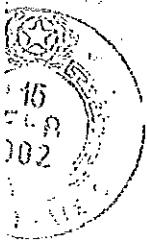
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 13
Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.



Art. 15
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 16
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

